

**MAURIZIO MARTINI  
ENZO DRAPPELLI  
partners**

**ragionieri commercialisti  
economisti d'impresa**

valdagno (vi) – via l. festari,15 – c.p. 223  
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26  
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

**info@martini-drapelli.it  
www.martini-drapelli.it**

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: assegni postdatati e cambiali. Opportunità e rischi.**

Tenuto conto della attualità della problematica relativa alla emissione di assegni postdatati, nonché all'emissione di cambiali quale metodo di pagamento di debiti, si forniscono di seguito alcuni elementi informativi.

**TRATTE E PAGHERÒ**

La tratta contiene un ordine di pagamento che il firmatario/emittente (ossia il traente - Tizio) dà ad un soggetto debitore (trattario- Caio), affinché lo paghi (Tizio) o paghi un soggetto terzo (creditore/beneficiario - Sempronio).

Se il trattario (Caio) accetta la cambiale firmandola, egli diventa il debitore principale sia nei riguardi di chi dovrà essere pagato (Tizio o Sempronio), sia verso chi riceverà il documento dal primo creditore tramite girata (Mevio).

Chi ha dato l'ordine di pagare (traente - Tizio) rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore (Sempronio o Mevio), sia per l'accettazione sia per il pagamento. Tuttavia, il traente (Tizio) può esonerarsi, con una clausola, dalla responsabilità per l'accettazione (nel senso che se non "accetta" non può subire il protesto), ma non da quella per il pagamento del suo debito verso il terzo (l'eventuale clausola di esclusione sarebbe nulla). Ognuno dei creditori giratari sarà a sua volta responsabilizzato nei confronti di coloro che dopo di lui possederanno il titolo.

## **PAGHERÒ (VAGLIA CAMBIARIO)**

Il pagherò viene emesso direttamente dal debitore (Caio) e contiene la sua promessa incondizionata di pagare un certo beneficiario (Tizio). L'emittente/debitore (Caio), in questo caso, rimane sempre e comunque l'obbligato principale nei confronti di tutti i nuovi creditori (coloro cui è stato girato il pagherò).

## **IMPOSTA DI BOLLO**

Sulla cambiale è dovuta l'**imposta di bollo**, attualmente, in base alla legge n. 191/2004 che ha modificato il D.P.R. 642/72:

- 12 per mille per le cambiali tratte
- 11 per mille sui vaglia cambiari

I moduli che si acquistano (dai tabaccai) sono prebollati e il loro costo corrisponde al bollo in essi riportato. Le cambiali non devono più essere annullate alla posta come si faceva precedentemente alla emissione dei bolli telematici.

## **ASSEGNO POSTDATATO**

L'emissione di un assegno postdatato era ed è illegale, anche se l'emissione di detto titolo di credito dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 507/99 non costituisce più illecito penale, ma solo condotta sanzionabile amministrativamente per l'evasione del bollo (D.P.R. 642/72).

La sanzione per evasione di imposta di bollo è oggettivamente modesta poiché è pari al doppio dell'imposta stessa. Dunque in caso di un postdatato di € 10.000,00 l'importo da pagare è € 360,00 (10.000 x 12 per mille x 3).

Va sottolineato che nell'ipotesi in cui venga presentato in banca un assegno postdatato l'istituto di credito procederà comunque al suo pagamento poiché l'articolo 31 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dispone che *"L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione"*.

Ne consegue che l'assegno non è nullo ma, più semplicemente è nullo il patto tra chi lo ha emesso e chi lo ha ricevuto, poiché contravviene a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito. (Cass. civ., Sez. II, 31/10/2006, n. 2160).

## **ASSEGNO SCOPERTO**

Dunque, l'assegno postdatato come detto è valido, tuttavia nel caso in cui all'atto della presentazione in banca non risultino fondi sufficienti, al fine di procedere al protesto, l'art. 121 della Legge sull'assegno bancario impone la regolarizzazione fiscale a carico del presentatore del titolo, in quanto da parificarsi alla cambiale.

E così, il prenditore dell'assegno deve a propria cura recarsi all'Agenzia delle Entrate e sobbarcarsi sia dell'imposta dovuta sia dell'eventuale sanzione. La suddetta regolarizzazione, tuttavia, non produce gli effetti di una cambiale non pagata poiché nel caso di non disponibilità delle somme o laddove la banca abbia revocato l'autorizzazione ad emettere assegni, l'assegno risultato scoperto deve essere consegnato nelle mani di un Pubblico Ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario) in modo che questi proceda con il protesto contro il debitore (firmatario dell'assegno). Ovviamente anche le spese notarili per il protesto sono a carico del prenditore dell'assegno. È evidente che detti costi e sanzioni sono anticipati dal prenditore dell'assegno, ma nella procedura esecutiva saranno posti ad esclusivo carico del debitore (*Cass. 21 gennaio 1985, n. 191*).

Sul punto merita di essere tuttavia segnalata la recente sentenza della Cassazione del 3 marzo 2010, n. 5069 la quale ha stabilito che l'assegno bancario "postdatato", il quale svolge le funzioni proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa sul bollo, non può essere considerato titolo esecutivo, anche se viene successivamente regolarizzato dal punto di vista fiscale.

## **LE SANZIONI PER CHI EMETTE UN ASSEGNO SCOPERTO**

L'articolo 1 della Legge n. 386 del 15 dicembre 1990, prevede che chi ha emesso un assegno a vuoto è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa così graduata:

- assegno scoperto fino a 10.329,14 euro: sanzione da 516,46 a 3.098,74 euro.
- assegno scoperto superiore a € 10.329,14: sanzione da 1.032,00 a 6.197,48.

Se l'assegno scoperto (o la somma di più assegni collegati tra loro) supera l'importo di €. 2.582,28, al firmatario si applica la pena accessoria di inibizione di emettere assegni bancari e postali per una durata variabile da 2 a 5 anni. A tal fine il nominativo verrà iscritto nel CAI – Centrale di Allarme Interbancaria, gestito dalla banca d'Italia.

Tuttavia, l'articolo 3 della predetta legge n. 386/1990 prevede che chi ha emesso l'assegno scoperto può evitare sia le sanzioni sia il protesto pagando al beneficiario la relativa somma entro 60 giorni, gli interessi di mora, le eventuali spese amministrative, nonché una penale del 10%. A tal fine il creditore dovrà rilasciare una apposita attestazione circa il fatto di aver incassato quanto sopra (compresa la penale).

Sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento, precisazione o approfondimento, porgiamo distinti saluti.

Valdagno-Dueville, 29 ottobre 2010.-

dr. Maurizio Martini

dr. Enzo Drapelli